

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00410/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 410 del 2025, proposto da

Vittorio Bignone, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

***per l'annullamento***

- della nota prot. n. 67917/2025, datata 02.09.2025 e notificata a mezzo P.E.C. in pari data, con cui la Segreteria Studenti dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti denega l'iscrizione agli anni successivi al primo del CdL in Medicina opponendo la mancata pubblicazione di un avviso per trasferimenti, in contrasto con quanto recentemente statuito da questo T.A.R. con sentenze che risultano già passate in cosa giudicata;

- ove occorra, dell'avviso di trasferimento adottato dall'Università degli Studi "G.

d'Annunzio” di Chieti con D.R. Rep. 2554/2019 prot. n. 88857 del 02.12.2019 e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo in pari data nonché - ove occorra - della graduatoria pubblicata in data 12.03.2020, rettificata in data 21.04.2020;

- ove occorra e nei limiti di interesse, del D.R. n. 1414/2019 del 19 luglio 2019, recante la “Disciplina trasferimenti e passaggi”, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo in data 22 luglio 2019 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2019/2020; del D.R. n. 932/2020 del 24 luglio 2020, pubblicato sul sito in data 28 luglio 2020 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2020/2021; nonché, sempre ove occorra e nei limiti di interesse, dei Manifesti degli Studi - con relativi allegati - per gli anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026;

- ove occorra, del D.R. adottato dall'Università, n. 1198 del 3.3.2019, nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 801/2020 prot. n. 38414 del 1.1.2020 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 914/2021 prot. n. 48415 del 1.1.2021 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 1046/2022 prot. n. 49470 del 6.7.2022 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 230/2023 prot. n. 10392 del 9.2.2023 nella parte in cui, all'art. 7, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 771/2024 prot. n. 25449 del 28.03.2024 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia;

- ove occorra, dell'Avviso, privo di protocollo, del 18.01.2021 a firma della

Responsabile della Segreteria Studenti, dott.ssa Giulia Zona, con il quale si comunica, in difetto di una verificabile istruttoria, la mancanza di posti disponibili per gli anni successivi al primo dei CdLM in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria nonché, in maniera spuria ed arbitraria, che <<per l'anno 2020/2021 è inibita la possibilità di accoglimento di qualsivoglia richiesta di trasferimento presso questo Ateneo>>;

- ove occorra, del D.R. 1467/2023 prot. n. 66541 del 28 settembre 2023 pubblicato sul sito istituzionale d'Ateneo in data 29 settembre 2023 con il quale si afferma, in difetto di una verificabile istruttoria ed in contrasto con plurime statuizioni passate in cosa giudicata, che <<Per l'anno accademico 2023/2024, stante la accertata indisponibilità dei posti vacanti per ciascuno dei cinque anni successivi al primo, come da seguente tabella, con il presente Avviso si rende nota l'impossibilità, da parte di questo Ateneo, di accettazione di qualsivoglia istanza di ammissione agli anni di Corso di riferimento>>;

- ove occorra, dell'Avviso, prot. n. 90821, del 18.11.2024, a firma della Responsabile della Segreteria, dott.ssa Giulia Zona, con il quale si rende nota, in difetto di una verificabile istruttoria ed in contrasto con plurimi giudicati, <<L'impossibilità di procedere alla pubblicazione di un apposito avviso per la presentazione delle istanze e domande di ammissione ad anni successivi al primo mediante trasferimento - passaggio di corso - equipollenza titolo al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in assenza di posti definitivamente disponibili, come evidenziato nella seguente tabella>>;

- anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai "requisiti per l'ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia", il Regolamento didattico del CdL in Medicina e Chirurgia, il Regolamento di Ateneo, nonché lo Statuto di Ateneo

e per l'adozione delle opportune misure cautelari volte a consentire l'ammissione, con riserva ed in soprannumero, dell'odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti nonchè per l'accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente ad ottenere il nulla-osta all'iscrizione al Corso Ordinario di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara previa valutazione del curriculum studiorum.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la memoria depositata in data 8 aprile 2026 da valere, ove occorra, anche quale atto di motivi aggiunti, con cui parte ricorrente contesta altresì il verbale n. 3 del 17 febbraio 2026, recante l'approvazione della graduatoria generale di merito relativa alla procedura per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, pubblicata in data 20 febbraio 2026, nonché del primo, secondo, terzo e quarto scorrimento della medesima graduatoria e di ogni ulteriore successivo scorrimento;

Rilevato che il ricorrente, ravvisata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria finale, in quanto titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti impugnati, richiede a questo Tribunale di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.;

Vista la successiva memoria in pari data 19 aprile 2026 con cui parte ricorrente rappresenta che la memoria sopra richiamata è stata notificata anche all'unico soggetto ammesso al secondo anno di corso, Sig. De Maio Daniel, presso l'indirizzo fisico comunicato dall'Amministrazione resistente in riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata dalla parte ricorrente in data 23 febbraio 2026 e che, tuttavia, la notifica non è andata a buon fine per asserita irreperibilità del destinatario all'indirizzo indicato nel plico;

Rilevato che il ricorrente ha chiesto quindi di essere autorizzato, ex art. 44, co. 4, c.p.a., alla rinnovazione della notificazione nei confronti del soggetto controinteressato come sopra individuato;

Ravvisata quindi l'esigenza di disporre, ai sensi degli artt. 27, co. 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito, assumendo gli stessi la veste di potenziali controinteressati, ritenendo altresì sul punto di poter autorizzare ex art. 49, co. 3, c.p.a. la richiesta modalità di notificazione per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero di soggetti coinvolti;

Ritenuto, a tal fine, che la notificazione dovrà avvenire con le seguenti modalità:

l'avviso dovrà recare l'indicazione in particolare: dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; del numero di registro generale del ricorso; del nome della parte ricorrente; del testo integrale del ricorso introduttivo e della memoria a valere quale atto per motivi aggiunti; dell'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; dell'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami. In ordine alle prescritte modalità l'Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale un avviso contenente l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, di cui dovranno essere riportati gli estremi e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti

attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata dall'Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti entro il termine perentorio di gg. 15 (quindici) dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza e che la parte ricorrente dovrà provvedere nei successivi gg. 5 (cinque) al deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione;

Ritenuto, altresì, di dover autorizzare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'unico soggetto ammesso al secondo anno di corso, Sig. De Maio Daniel, a carico di parte ricorrente, che dovrà provvedere in tal senso entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e dovrà depositare in giudizio la prova dell'avvenuta notificazione nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal compimento della notificazione,

Ritenuto, infine, di dover rinviare la trattazione del ricorso all'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) così statuisce:

- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- ordina alla parte ricorrente di procedere alla rinnovazione della notificazione nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- rinvia la trattazione del ricorso all'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2026.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Giardino**

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Passoni**

**IL SEGRETARIO**